



Alessandria della Rocca



Bivona



Cianciana



San Biagio Platani



Santo Stefano Quisquina

Distretto socio-sanitario **D2**



COMUNE DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Comune capofila

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

N. 20 del 31.08.2021

Oggetto:	Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 2.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 12.00 nella sala del Comune di Bivona, a seguito di convocazione del Presidente con nota n. 5712 del 30.08.2021 si è riunito il Comitato dei Sindaci in seduta di II convocazione con presenti in sede e/on videoconferenza

	Sindaco o delegato	In presenza	In teleconferenza	Assente	Firma
COMUNE DI BIVONA	Sindaco	X			f.to Milko Cinà
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	Sindaco	X			f.to Francesco Cacciatore
COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	Sindaco	X			f.to Giovanna Bubello
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI				X	ASSENTE
COMUNE DI CIANCIANA	Assessore Delegato	X			f.to Liborio Curaba
COORDINATORE ASP N. 1				X	ASSENTE
		4		2	

Partecipa alla seduta in presenza il Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo sviluppo territoriale, Dr.ssa Carmela La Mela Veca, nella qualità di Dirigente Responsabile del Distretto Socio – Sanitario D2, ai sensi del Regolamento del Comitato dei Sindaci per la definizione del Piano di Zona Ambito Distrettuale D2 approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 10 del 04.06.2009.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milko Cinà assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO CHE:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, con particolare riferimento all’art. 18, prevede l’adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
- a norma dell’art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell’ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d’intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;
- con D.P.R.S. del 04 novembre 2002, la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a) dell’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto sociosanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- ai sensi del D.P.R.S. del 04 novembre 2002 della Regione Siciliana, l’ambito territoriale del Distretto Socio-Sanitario n. 2 comprende i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina;
- nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa all’istituzione dei Distretti Socio- Sanitari e, in particolar modo alle funzioni attribuite agli organi di governo degli stessi, quali Comitato dei Sindaci, il Gruppo Piano e l’Ufficio Piano, con le deliberazioni del Comitato dei Sindaci:
 - n. 8 del 04/06/2009 è stato approvato il regolamento per la disciplina della composizione, organizzazione, funzionamento e competenze del GRUPPO PIANO;
 - n. 10 del 04/06/2009 è stato approvato il regolamento per la definizione del Piano di Zona Ambito Distrettuale D2;
- con D.GR. n. 249 del 10 giugno 2021, la Giunta Regionale ha deliberato “programmazione Fondo Nazionale Politiche sociali 2020 - linee guida per la programmazione dei Piani di zona 2021. Apprezzamento”;
- le sopra menzionate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni rispettivamente componenti il Distretto Socio-Sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all’attuazione delle politiche sociali;

CONSIDERATO CHE

- le Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2021, per una migliore riorganizzazione del settore e per una maggiore efficacia ed efficienza delle politiche sociali adottate, richiamano la necessità di definire una forma associata tra i Comuni rispettivamente facenti parte 1 Distretti Socio-Sanitari ricorrendo allo strumento della Convenzione;
- lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali socio-sanitari distrettuali, allegati al D.P. 574/GAB del 09/07/2021, ridisegna, in parte, la governance distrettuale definita nel D.P.R.S. del 4 novembre 2002 “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana” prevedendo: il Comitato dei Sindaci (organo politico), l’Ufficio di Piano (organo tecnico-amministrativo istituzionale) e la Rete per la Protezione e l’inclusione Sociale (luogo di partecipazione e di rappresentanza dei diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche di welfare);
- i distretti socio-sanitari hanno competenze che afferiscono a vari fondi: fondo nazionale delle politiche sociali, disabilità e non autosufficienza, Povertà, PON inclusione, PNSCIA, Dopo di Noi, Vita indipendente, fondi comunitari, ecc., competenze ingestibili in assenza di un ufficio organizzato e autonomo, formalmente incaricato di specifici adempimenti relativi al welfare e alla gestione associata dei servizi sociali;
- nella ridefinizione della governance, Ufficio di Piano sostituisce per composizione e per compiti il Gruppo Piano e il Gruppo ristretto, individuati nei precedenti atti di programmazione;

- ciascun distretto socio-sanitario deve essere dunque dotato di un Ufficio di Piano formalmente costituito e diretto da un coordinatore responsabile e dotato di specifiche figure professionali;
- tutta l'attività gestionale che scaturisce dalla programmazione e pianificazione delle politiche sociali distrettuali è in capo all'Ufficio di Piano distrettuale il quale, per un buon funzionamento, deve avvalersi di uno staff di personale proveniente dal comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n.2, quale è il Comune di Bivona e dai Comuni Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina;
- l'Ufficio di Piano, costituito esclusivamente da figure istituzionali provenienti dai Comuni del Distretto n.2, è direttamente responsabile sul piano tecnico-amministrativo e contabile dell'attuazione delle politiche di welfare territoriale.
- la partecipazione degli altri organismi pubblici e privati è garantita, in forma permanente attraverso la Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale, coinvolta attraverso l'Ufficio Piano, non solo in fase di programmazione ma anche in fase di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione;

DATO ATTO CHE

- la costituzione di una forma associata tra 1 Comuni, rispettivamente facenti parte dei Distretti Socio-Sanitari, ha la finalità della piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, dal Piano di Attuazione Locale (PAL) e dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, della Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e da altre programmazioni relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e socio-sanitarie;
- l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalle pianificazioni sopra citate e da quelle future che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali, oltre che per poter accedere alle relative risorse finanziarie;
- in ottemperanza a quanto sopra enunciato, si rende necessario l'adozione di un nuovo atto che Disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n. 2;

VISTO lo Schema di Disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio Sanitario 2 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, in ottemperanza alle norme sopra citate e nell'interesse esclusivo di tutelare i bisogni sociali e socio-sanitari dei cittadini del territorio Distrettuale, di dover provvedere in merito;

VISTI

- le LL. RR. 23/98 e 30/2000, e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il vigente CCNL comparto EE.LL.;
- l'art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991, nonché l'art. 12 della legge regionale 30/2000;
- l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;
- la legge 328/2000;

PROPONE

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte narrativa della presente che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. APPROVARE il Disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio Sanitario 2: Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che lo stesso sostituisce integralmente i Regolamenti del Gruppo Piano e dell'Ufficio Piano, del Comitato dei Sindaci, approvati con Deliberazioni del Comitato dei Sindaci n. 8 del 04/06/2009 e n. 10 del 04/06/2009;

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale del Comune di Bivona, capofila del Distretto S.S. 2, in qualità di dirigente del Distretto S.S. 2:

- a) Di predisporre lo Schema di deliberazione di Consiglio Comunale da presentare in ogni Comune del Distretto per l'approvazione della Convenzione sulla scorta dello schema allegato al Decreto del Presidente della Regione Siciliana 574/GAB del 09/07/2021 per la gestione in forma associata dei Comuni di Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, facenti parte del Distretto S.S. 2, dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (ex art.30 d.lgs. n.267/2000);
- b) Di porre in essere, dopo l'approvazione delle Deliberazioni Consiliari e la firma della Convenzione tra i Comuni del Distretto. tutti gli atti occorrenti per la designazione e composizione degli Organi di governo del Distretto Socio Sanitario 2;

5) DARE ATTO CHE la deliberazione conseguente all'adozione della presente proposta è soggetta a pubblicazione all'albo on line per 15 gg. consecutivi e sul sito web ufficiale del Comune in sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "atti degli organi di indirizzo politico", tramite inserimento semestrale nell'elenco di cui all'art. 23, comma 1, D.lgs. N. 33/2013;

Il Coordinatore del Gruppo Piano
L'Assistente Sociale
f.to dott.ssa Franca Leto)

Il Proponente
Il Sindaco
f.to dott. Milko Cinà

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

Data 31.08.2021

Il Dirigente del Distretto S.S. D2
f.to Dott.ssa Carmela La Mela Veca)

IL COMITATO DEI SINDACI

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso nei termini di Legge;
Visto l'O.R.EE.LL. ed il Regolamento di esecuzione.

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito di intende trascritta.

Il Presidente alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
f.to Milko Cinà

Il Dirigente del Distretto S.S. D2
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Visto l'art. 7 del regolamento del Comitato dei Sindaci,

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Il Dirigente del Distretto S.S. D2
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n° _____ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Alessandria della Rocca



Bivona



Cianciana



San Biagio Platani



Santo Stefano Quisquina

Distretto socio-sanitario **D**₂

Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 2

approvato dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. del

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto del disciplinare. Principi generali.
- Art. 2 Organi del Distretto
- Art. 3 Sede del Distretto

TITOLO II Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci (Organo politico)

- Art. 4 Comitato dei Sindaci
- Art. 5 Composizione
- Art. 6 Presidente
- Art. 7 Convocazione
- Art. 8 Validità delle riunioni e delle votazioni
- Art. 9 Deliberazioni
- Art. 10 Verbale delle sedute
- Art. 11 Assenza dei componenti
- Art. 12 Decadenza - incompatibilità
- Art. 13 Accesso agli atti

TITOLO III Disciplina della composizione organizzazione, funzionamento e competenze dell'Ufficio di Piano e del Responsabile dell'Ufficio di Piano (Organo tecnico-amministrativo istituzionale)

- Art. 14 Ufficio di Piano
- Art. 15 Responsabile dell'Ufficio di Piano
- Art. 16 Composizione dell'Ufficio di Piano
- Art. 17 Costi dell'Ufficio di Piano e Organizzazione contabile
- Art. 18 Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano
- Art. 19 Revoche, dimissioni, sostituzioni dell'Ufficio di Piano
- Art. 20 Accesso agli atti

TITOLO IV Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale (Luogo di partecipazione e di rappresentanza dei diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche di welfare)

- Art. 21 Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

TITOLO V Norme Finali

- Art. 22 Modifiche al Disciplinare
- Art. 23 Rinvio
- Art. 24 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare. Principi generali

1. Ai sensi del D.P.R.S. del 04 novembre 2002 della Regione Siciliana il Distretto Socio-Sanitario n. 2 comprende i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina.

Il Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 2 è il Comune di Bivona.

2. Le Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021, emesse dalla Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, GURS n.33 del 30.07.2021 Parte 1°, supplemento ordinario n. 2, delineano la nuova *governance* delle politiche sociali attraverso la gestione associata delle funzioni per favorire un rinnovato modello di *welfare*. Pertanto viene richiesto ai Distretti Socio Sanitari siciliani di impegnarsi nella realizzazione di un nuovo modello organizzativo attraverso l'istituto della Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., tra i Comuni facenti parte dei Distretti.

3. Lo schema di Convenzione proposto dalla Regione Siciliana, che i Comuni dovranno approvare con Deliberazione di Consiglio Comunale, delinea il Distretto Socio Sanitario quale nuovo soggetto giuridico e ridisegna un nuovo modello organizzativo per il quale è atto propedeutico l'approvazione di un disciplinare sull'organizzazione ed il funzionamento degli Organi del Distretto.

4. L'organizzazione e l'attività del Distretto è improntata al pieno rispetto dei principi di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di corruzione amministrativa e dei conflitti di interesse.

5. Il Distretto cura la comunicazione pubblica delle proprie politiche e delle proprie attività, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 2 – Organi del Distretto

1. Il presente disciplinare regola le competenze ed il funzionamento degli Organi che compongono il Distretto:

- Comitato dei Sindaci (*organo politico*)
- Ufficio di Piano (*organo tecnico-amministrativo istituzionale*)
- Responsabile dell'Ufficio Piano
- Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale (*luogo di partecipazione e di rappresentanza dei diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche di welfare*).

Art. 3 - Sede del Distretto

1. Il Comitato dei Sindaci e l'Ufficio Piano del Distretto Socio Sanitario 2 hanno sede legale e operativa presso il Comune Capofila di Bivona. Le riunioni si tengono presso i locali messi a disposizione dal Comune capofila.

Le convocazioni della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, per lo svolgimento dei tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete stessa, si svolgeranno presso i locali messi a disposizione dal Comune capofila.

Gli incontri potranno svolgersi anche con modalità a distanza.

TITOLO II Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci (Organo politico)

Art. 4 – Comitato dei Sindaci

1. Il Comitato dei Sindaci ha la funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del *welfare* territoriale.

In particolare:

- sottoscrive la convenzione fra i Comuni del Distretto per l'attuazione delle Politiche Sociali a livello locale così come proposta dalla Regione Sicilia;
- esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione socio-sanitaria in tutto il distretto ed alla verifica dei risultati raggiunti;

- individua nell'ambito dell'analisi dei bisogni le priorità e le azioni da attivare nel territorio di competenza ed approva i Programmi contenenti servizi e interventi socio-assistenziali, il relativo budget, le modalità attuative ed è responsabile di tali piani o programmi distrettuali ed in particolare:
 - a) Il Piano di Zona
 - b) Il Piano di Attuazione Locale (PAL)
 - c) Il Piano per la non autosufficienza
 - d) Il Programma "dopo di noi"
 - e) I Programmi e gli interventi socio-sanitari di competenza Distrettuale
- istituisce l'Ufficio di Piano distrettuale;
- istituisce la Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale deputata alle attività di programmazione e concertazione articolata nelle seguenti sezioni:
 - famiglia, minori e anziani;
 - disabilità e non autosufficienza;
 - povertà ed esclusione sociale.
- convoca le conferenze di servizio, per informare il territorio sulle iniziative da adottare favorendo la massima partecipazione di tutti gli attori sociali, sia nella fase della redazione dei piani di intervento (piano di Zona, piano attuativo locale, piano per la non autosufficienza, ecc.), sia nella fase successiva di gestione e verifica degli stessi.
- Nell'ambito delle risorse disponibili, indirizza, promuove ed approva i piani, avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni dell'Ufficio di Piano, appositamente costituito, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa e strumento operativo per la gestione e la programmazione degli interventi a carattere locale.
- invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguite, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni;
- individua annualmente gli obiettivi strategici per l'implementazione della trasparenza dell'attività del Distretto e per il rafforzamento delle misure di prevenzione della corruzione, da inserire nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascun comune convenzionato, promuovendo
- accordi di collaborazione per l'adozione di misure anticorruzione omogenee tra i vari comuni.

Art. 5 - Composizione

1. Tale Organo è formato dai Sindaci dei Comuni del Distretto. Ciascun Sindaco può delegare le funzioni di componente del Comitato ad un Assessore, nel rispetto delle funzioni di cui alla L.R. 7/92 e s.m.i. Fa parte del Comitato dei Sindaci anche il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario o suo delegato ogni qual volta si tratteranno servizi ed interventi socio-sanitari.
2. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, e con compiti di assistenza, il responsabile dell'Ufficio Piano.

Art. 6 - Presidente

1. Il Comitato dei Sindaci è presieduto da un Sindaco del distretto o da un suo delegato, eletto a maggioranza degli aventi diritto dai Sindaci/Assessori delegati presenti. Lo stesso organismo elegge un Vice-presidente.
2. Il Presidente rimane in carica per la durata del proprio mandato elettivo, rappresenta il Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni.
3. Il Presidente convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso l'Ufficio di Piano.
In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Sindaco/Assessore del Comune del distretto, appositamente delegato con funzioni di vicepresidente.
4. Il Sindaco Presidente, in caso di cessazione della carica, ovvero di decadenza, non potrà continuare a svolgere la propria funzione. In tale circostanza, il Comitato dei Sindaci provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Art. 7 – Convocazione

1. Il Comitato dei Sindaci è convocato di norma dal presidente, ma può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di uno o più componenti, nonché su richiesta del Responsabile dell'Ufficio di Piano.
2. La convocazione del Comitato dei Sindaci è predisposta, su disposizione del Presidente del Comitato dei Sindaci, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o in sua assenza da un funzionario.
3. Nella convocazione dovrà essere specificato il giorno, l'ora di convocazione (prima e seconda seduta), l'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato deve essere trasmesso, mezzo pec, alla sede di rappresentanza istituzionale di ciascun componente, almeno tre giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare 24 ore prima della seduta, mezzo pec.
5. Il Comitato dei Sindaci ha sede legale presso il Comune capofila. Le riunioni si tengono, di norma, presso tale Comune; in casi particolari, ove condiviso dal Comitato, le riunioni potranno effettuarsi presso la sede istituzionale di altro Comune del Distretto.
6. La convocazione, sulla base di quanto precisato al precedente art. 5, comma 1, sarà effettuata anche al Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario o suo delegato ogni qual volta si tratteranno servizi ed interventi socio-sanitari.
7. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sarà, di norma, presente nelle sedute del Comitato dei Sindaci salvo diversa richiesta da parte del Presidente o dello stesso Comitato. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano non ha diritto di voto.
8. Il Comitato dei Sindaci, ove lo ritenga per motivate ragioni, potrà invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, componenti dell'Ufficio di Piano, nonché, funzionari dell'ASP, dei Comuni facenti parte del Distretto o esperti del terzo settore perché effettuino relazioni o diano informazione e quant'altro risulti necessario.
9. Le sedute potranno effettuarsi anche in modalità a distanza (via web) su piattaforma individuata dal Comune Capofila il quale avrà cura di inviare ad ogni componente ogni informazione sulla modalità di collegamento.

Art. 8 – Validità delle riunioni e delle votazioni

1. Le riunioni del Comitato sono valide se presenti, in prima convocazione, la metà più 1 dei componenti. In seconda convocazione è valida con la presenza di 1/3 dei componenti.
2. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono previsti gettoni di presenza, rientrando tali attività nell'ambito delle competenze attribuite al ruolo ricoperto all'interno del Comune. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

Art. 9 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e di norma con voto palese. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
2. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.
3. Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
4. L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, che si avvale dei componenti del medesimo ufficio.
5. Le deliberazioni del comitato sono immediatamente eseguibili. L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati e sono firmati da tutti i componenti del Comitato.
6. Di essa va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune Capofila per dieci giorni consecutivi. Sul sito istituzionale del Comune capofila viene istituita una apposita sezione denominata: "Distretto Socio-Sanitario 2" nella quale confluiscono tutti gli atti adottati dal Distretto.

Art. 10 - Verbale delle sedute

1. Per ogni seduta del Comitato dei Sindaci verrà redatto apposito verbale predisposto dal funzionario dell'Ufficio di Piano all'uopo nominato dal Responsabile dell'ufficio.
2. Dal verbale dovranno risultare tutte le informazioni relative alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno e gli interventi effettuati dai partecipanti al Comitato dei Sindaci.
3. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza
 - i nomi dei Componenti presenti e di quelli assenti
 - gli interventi e le dichiarazioni dei Componenti presenti.
4. Il verbale dell'adunanza, del quale se ne darà lettura, è firmato dal Presidente del Comitato, dal Responsabile dell'Ufficio di piano, ove presente, e per copia trasmesso a tutti i componenti.
5. I verbali sono raccolti e depositati nell'Archivio dell'Ufficio di Piano.

Art. 11 - Assenze dei componenti

1. In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da Assessore delegato. Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.
2. In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte del Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario lo stesso potrà farsi sostituire da suo delegato con potere decisionale.

Art. 12 - Decadenza - incompatibilità

1. I componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni o, in caso di delega ad assessore, questa venga revocata.
2. In caso di incompatibilità o conflitto di interesse di un componente del Comitato, il Sindaco del Comune di riferimento nominerà un nuovo delegato.

Art. 13 - Accesso agli atti

1. Ciascun Ente aderente al Distretto ha diritto di accesso agli atti del distretto e può chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione dei piani di zona e di tutti gli ulteriori interventi e/o misure a carattere distrettuale, presentando richiesta al presidente del Distretto.

TITOLO III

Disciplina della composizione organizzazione, funzionamento e competenze dell'Ufficio di Piano e del Responsabile dell'Ufficio di Piano

(Organo tecnico-amministrativo istituzionale)

Art. 14 - Ufficio di Piano

1. I Comuni del Distretto, con la Convenzione, ex art. 30, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, costituiscono un ufficio comune denominato: Ufficio di Piano, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa.
2. Le attività, nell'ambito degli interventi socio assistenziali e socio sanitari di competenza comunale restano gestite dai singoli Comuni del Distretto.
3. L'Ufficio di Piano è dotato, nei limiti del personale assegnato ai singoli Comuni facenti parte del Distretto, delle risorse umane e finanziarie per rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.
4. L'Ufficio di Piano è dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali

adottate dal suo Responsabile; può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorché posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

5. L'Ufficio di Piano si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre al personale allo scopo distaccato dai Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi del Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

6. L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusion, QSFP, PAC etc), ove ritenuta spesa ammissibile.

7. Il personale dell'Ufficio di Piano viene designato dai rispettivi Enti di appartenenza. La nomina che avviene con provvedimento non consente deleghe a terze persone.

8. Il personale indicato con o senza distacco farà parte dell'Organico dell'Ufficio sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi economici.

9. Il Responsabile dell'Ufficio Piano indicherà a ciascuno di volta in volta quali attività svolgere nella sede operativa del Comune Capofila e quali presso la sede dei rispettivi Enti di appartenenza.

10. L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila.

Art. 15 Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina.

2. Al Responsabile dell'Ufficio Piano, richiamato quanto già fissato agli articoli 7 - 12 Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali di cui il presente disciplinare è parte integrante, spettano i seguenti compiti e funzioni:

- ✓ Partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Comitato dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione.
- ✓ svolge un ruolo propulsivo, d'indirizzo e di coordinamento delle attività dell'Ufficio Piano distrettuale, finalizzato allo sviluppo del welfare distrettuale mediante la stesura del Piano di Zona, del Piano di attuazione locale - PAL, Piano per la non autosufficienza, delle proposte relative al programma "Dopo di noi" ex L. n. 22/06/2016 n. 112 nonché delle ulteriori risorse di carattere sovracomunale;
- ✓ cura i rapporti tra l'Ufficio Piano, il Comitato dei Sindaci ed il suo Presidente;
- ✓ stabilisce l'ordine del giorno, convoca, coordina, rappresenta e presiede le riunioni della Rete territoriale per la protezione sociale e l'inclusione (art. 15 Convenzione);
- ✓ è referente per tutte le questioni di carattere amministrativo e finanziario connesse all'attività dell'Ufficio Piano distrettuale;
- ✓ assume tutti gli atti amministrativi ed i provvedimenti di natura gestionale e di competenza dirigenziale, finalizzati alla predisposizione ed attuazione del Piano di Zona e della programmazione distrettuale.

3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a) garantisce su tutto il territorio del Distretto una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del Distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo

- sulle attività programmate e realizzate;
- c) coordina l'ufficio di Piano, il personale del quale è vertice burocratico, segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
 - d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
 - e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
 - f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
 - g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
 - h) nomina i RUP delle azioni da realizzare e coordina i responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.
 - i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
 - j) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.
 - k) adotta tutti gli atti, le attività, le procedure amministrative e contabili, ordini di servizio e i provvedimenti di competenza dirigenziale.

Art. 16 Composizione dell'Ufficio di Piano

1. La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano, definita dal Comitato dei Sindaci, comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali.
2. A causa della mancanza di personale non risulta possibile per i Comuni di Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina distaccare personale a tempo pieno presso l'ufficio di Piano costituito con Convenzione ed allocato presso il Comune capofila, pertanto sarà individuato il monte ore settimanale che il personale dedicherà in via esclusiva al Distretto.
3. Il personale potrà anche effettuare servizio in modalità a distanza, purché venga redatto un diario di bordo nel quale possa tracciarsi con chiarezza l'attività effettuata in favore del Distretto. Il personale dovrà dedicarsi, in maniera chiara e tracciabile, alle attività del Distretto che saranno assegnate con carico di lavoro rispettoso della categoria di appartenenza (micro-organizzazione) dal responsabile dell'Ufficio di Piano (predisposizione di Disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto, rendicontazione su sistemi informatici, predisposizione proposte deliberative del Comitato dei Sindaci, relazioni, assunzione del ruolo di RUP e quanto necessario a garantire la corretta e compiuta attività amministrativa del Distretto.
4. Il fabbisogno di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci tenuto conto, per ogni Comune, del numero di dipendenti in organico e dell'inquadramento giuridico, viene determinato come di seguito:

n. 1 Responsabile dell'Ufficio di Piano con qualifica di dirigenti/responsabili P.O. o apicali.

Comune di Bivona

- n. 1 Assistente sociale Cat. D
- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C
- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C)
- n. 1 istruttore direttivo contabile Cat. D (altre figure tecniche/amministrative ritenute necessarie per l'efficienza dell'Ufficio Piano)

Comune di Alessandria della Rocca

- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C

Comune di Cianciana

- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C

Comune di San Biagio Platani

- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C

Comune di Santo Stefano Quisquina

- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C

5. Il personale assegnato al Distretto per un apporto parziale delle ore contrattuali, opererà in giornate prestabilite e concordate con il Responsabile dell'Ufficio. Assolverà con diligenza al carico di lavoro assegnato nel rispetto dell'organizzazione definita.

6. Il personale può essere convocato in presenza dal responsabile dell'Ufficio di Piano ogni qual volta risulti necessario per l'attività del Distretto. I comuni dovranno garantire la mobilità del/i dipendente/i convocato/i.

7. Le risorse umane possono essere reclutate anche attraverso procedure per legge; per il personale distaccato si applicano le procedure per legge.

Art. 17 – Costi dell'Ufficio di Piano e Organizzazione contabile

1. Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica).

2. Ogni Comune provvederà, a richiesta del Responsabile a comunicare il costo mensile e annuale del personale utilizzato nel Distretto. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

3. Il personale assegnato al Distretto sarà regolarmente retribuito dal Comune di appartenenza. Il personale dei progetti PON Inclusion e PAL sarà retribuito dal Comune capofila.

4. I costi di funzionamento del Distretto socio-sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente.

Art. 18 - Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano

1. I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri della Amministrazione di appartenenza.

2. Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'Ufficio Piano, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale.

3. Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale potranno prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nell'ambito dell'annuale individuazione dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare quelle di cui al d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ed ii, e dei Contratti Collettivi degli Enti Locali.

4. I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, per il proprio personale titolare di posizione organizzativa (P.O.) distaccato, individuare apposita voce che preveda la valorizzazione della PO in rapporto all'espletamento di attività presso Uffici di carattere *sovra comunale*.

Art. 19 - Revoche, dimissioni, sostituzioni dell'Ufficio di Piano

1. Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, propone all'Ente e/o Organizzazione di appartenenza del componente dell'Ufficio di Piano, l'eventuale revoca e/o sostituzione, per i seguenti motivi:
 - a) accertata irregolarità o contrasto con gli indirizzi programmatici
 - b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati
 - c) assenza ingiustificata alle riunioni operative e alle attività organizzate dal responsabile.
2. Il Comune di appartenenza del dipendente revocato ha l'obbligo di individuare in sostituzione, un'altra unità con competenze analoghe a quella da sostituire.

Art. 20 - Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Gli atti amministrativi (Determinazioni del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Piano) saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune Capofila e sulla apposita sezione dedicata al Distretto Socio Sanitario D2 del sito istituzionale del Comune Capofila del Distretto e su *Amministrazione Trasparente* atti amministrativi.
3. L'elenco degli Atti Amministrativi (numerazione, data, oggetto) verrà comunicato formalmente ogni bimestre ai Comuni del Distretto affinché abbiano sempre chiarezza e contezza dell'attività amministrativa effettuata dal Distretto.
4. I comuni del distretto possono richiedere, in qualsiasi momento, copia degli atti, al fine di consentirne l'accesso ai cittadini. Norme di collegamento con P.T.P.C

TITOLO IV

Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

(Luogo di partecipazione e di rappresentanza dei diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche di welfare)

Art. 21 Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

1. La "Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale" costituisce il luogo privilegiato e permanente, per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali.
2. La Rete assolve a quanto previsto dal D.lgs. 147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
3. La Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale:
 - partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
 - si esprime sulla Relazione sociale distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate.
4. La Rete, presieduta dal presidente del Comitato dei sindaci o da altro componente appositamente delegato, opera sia come organismo unitario sia attraverso tavoli tematici, costituiti con provvedimento del presidente del Comitato dei sindaci per ciascuna area di intervento.
5. La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per l'Impiego (CPI), Università e Centri di

ricerca e da enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

6. I partecipanti ai tavoli sono individuati, ogni due anni, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali

7. L'indicazione da parte dei vari Enti istituzionali dei nominativi dei propri rappresentanti in seno alla Rete è formalizzata mediante determinazione del Presidente del Comitato dei Sindaci.

8. Il modello organizzativo si articola in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Non autosufficienza, Povertà, Immigrazione, ecc).

9. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano istituisce dei gruppi di lavoro per ogni area tematica d'intervento e nomina al suo interno un responsabile.

10. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale.

11. Il responsabile designato dal Responsabile dell'Ufficio Piano provvederà alla convocazione del gruppo di lavoro coinvolgendo le strutture operanti nel settore di riferimento e redigendo un apposito verbale, controfirmato dai componenti del tavolo.

12. Alle riunioni sono ammessi esclusivamente i soggetti individuati quali componenti del Tavolo tematico. Non sono ammessi alle sedute soggetti terzi delegati.

13. L'esito degli incontri dei gruppi di lavoro sarà presentato al Gruppo Piano.

14. Nell'individuazione dei soggetti espressione del Terzo Settore, al fine di evitare conflitti di interesse, la selezione a seguito di specifica manifestazione di interesse sarà rivolta a soggetti di secondo o terzo livello (Associazioni di Associazioni), giusta direttiva del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

15. Per tutti i componenti della costituenda Rete Territoriale, sarà richiesto, al fine di evitare conflitti di interesse, anche di non ricoprire alcuna carica rappresentativa e/o in qualità di socio di alcun ente del Terzo Settore e/o di enti *no profit* che, anche potenzialmente, possano concorrere nell'affidamento dei servizi o essere parte di altri organismi che possano far sorgere motivi di conflitto di interessi.

16. Qualora, in fase di costituzione della Rete Territoriale non fosse indicato (es. mancata nomina, mancata partecipazione alla manifestazione di interesse, ecc.) taluno dei rappresentanti come sopra elencati, la Rete territoriale opererà nella composizione di fatto costituita, con possibilità di successiva integrazione.

17. Alle riunioni della Rete parteciperanno referenti amministrativi e tecnici dell'Ufficio di Piano i quali svolgeranno il compito di coordinamento e di verbalizzazione delle sedute.

18. La Rete Territoriale è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione della programmazione e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal distretto socio sanitario nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.

19. La Rete territoriale, coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, al FNPS e al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni:

- partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
- si esprime sulla Relazione sociale distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate.

20. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale.

21. I partecipanti alla Rete territoriale sono individuati, ogni due anni, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

22. Il presente disciplinare e gli atti di costituzione della Rete territoriale sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre che al Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali dell'Assessorato Regionale della

Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro. selezione a seguito di specifica manifestazione di interesse sarà rivolta a soggetti di secondo o terzo livello (Associazioni di Associazioni), giusta direttiva del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

TITOLO V
Norme finali

Art. 22 - Modifiche al disciplinare

1. Il Comitato dei sindaci può modificare il presente disciplinare, anche su proposta del responsabile dell'Ufficio di Piano, con deliberazione assunta a maggioranza dal Comitato dei Sindaci.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente disciplinare, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 24 - Entrata in vigore.

1. Il Presente disciplinare entra in vigore dalla data di sottoscrizione della convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nel Distretto socio-sanitario.